



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione I penale, composta da:

Dr.ssa Antonella BACIANINI	Presidente
Dr. Michele CONSIGLIO	Consigliere est.
Dr. Marcello GENNARO	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

1. [REDACTED], nato a [REDACTED]
il [REDACTED];
libero, assente;
2. [REDACTED], nato a [REDACTED]
il [REDACTED];
libero, assente;
entrambi difesi dall'Avv. DAVIDE [Daniele] Tutino del foro di Catania.

Appellanti avverso la sentenza n. 591/21 emessa in data 18/02/2021 dal Tribunale di Catania, con la quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli:

dei delitti p. e p. dagli artt. 110 e 497 bis c.p. e art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. 286/98 perché, in concorso tra loro, possedevano due passaporti falsi e due permessi di soggiorno falsi in quanto riportanti dati anagrafici di altri soggetti e le fotografie degli indagati.

In Catania, il 27.10.2016. (modifica del capo di imputazione formulata all'udienza 21.03.2019).

All'udienza del 18.06.2024 le parti hanno concluso come in atti e la Corte ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.

N. 3132/24 Sentenza
N. [REDACTED] Reg. N.R.
N. [REDACTED] Reg. Gen.

UDIENZA del 18.06.2024

Depositata il 18.06.2024
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rossella Scalone
R Scalone

Estratto notific.

Irrevocabile il

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addi

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale al
Comune di

Art.

Campione Penale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vengono all'esame di questa Corte due fattispecie riconducibili agli articoli 497 bis c.p. e 5, comma 8 bis, D.Lgs. 286/98, commesse, secondo l'assunto accusatorio, con le modalità descritte in rubrica.

All'esito di giudizio celebratosi con le forme del rito ordinario, gli imputati venivano dichiarati colpevoli dei reati di cui sopra e condannati, ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni due e giorni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di prime ordinava la confisca e la distruzione dei documenti in sequestro.

Avverso tale statuizione hanno proposto appello gli imputati, il cui difensore, con un unico motivo di gravame, chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Preliminarmente, deve prendersi atto dell'intervenuta prescrizione dei reati per cui si procede. Avendo i reati natura delittuosa, il termine prescrizionale è pari per entrambi ad anni sette e mesi sei (anni sei per il delitto ai quali aggiungere anno uno e mesi sei a seguito dell'interruzione) a far data dal 27.10.2016 ed è oggi ampiamente decorso. Non è dato apprezzare sospensioni della prescrizione complessivamente idonee, dal punto di vista cronologico, a tenere nei termini i reati per cui si procede né, stante il verbale di arresto nonché le dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dal Sovrintendente Capo [REDACTED], elementi atti a condurre, con evidenza, ad una più favorevole pronuncia assolutoria.

Le considerazioni che precedono inducono all'emissione nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] di una pronuncia di non doversi procedere per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa in data 18.02.2021 dal Tribunale di Catania, appellata da [REDACTED] e [REDACTED] dichiara non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione.

Conferma nel resto.

Catania li 18.06.2024.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
1^a SEZIONE PENALE
Depositato in Cancelleria

Il 18/06/2024
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
[REDACTED]
R. Scaler